

CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ....

Consiglieri .....

MOZIONE URGENTE .../2017

C.A.

Egregio Signor Presidente .....

Spett.li Consiglieri

Gentile Presidente del Consiglio .....

OGGETTO: no a misure coercitive per imporre le vaccinazioni

**Premesso che**

con la conversione in legge del Decreto Legge sull'obbligo delle vaccinazioni, il Consiglio dei Ministri ha introdotto le seguenti misure coercitive:

- le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10 e sono: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;
- le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole e servizi educativi per l'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
- l'obbligo è previsto per i minori fino a 16 anni. La violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di significative sanzioni pecuniarie: da euro 100 a euro 500.

**Considerato che**

- la Legge presenta delle forti criticità e che questo decreto, prodotto con un'urgenza di cui si fatica a comprendere le ragioni, elimina la libertà di scelta nei confronti di trattamenti sanitari senza che sia emersa alcuna emergenza che lo possa giustificare;
- che non vi sono precedenti in altri Paesi europei:
  1. nessuna vaccinazione obbligatoria nei seguenti Paesi UE: Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Cipro, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Gran Bretagna (ancora Paese UE);
  2. nessuna vaccinazione obbligatoria nei Paesi extra-UE Norvegia e Islanda;
  3. 4 vaccinazioni obbligatorie in Francia;
  4. 3 vaccinazioni obbligatorie in Portogallo e Grecia;
  5. 1 vaccinazione obbligatoria in Belgio.
- che i provvedimenti sopraelencati entreranno in vigore con il prossimo anno scolastico (2017-2018), con le seguenti misure coercitive: divieto di accesso ad asili nido e scuole e servizi educativi per l'infanzia, aumento delle multe

**Rammentato** il diritto alla libertà di scelta così come sancito dalla nostra Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 32 che così recita:

*"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. **La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.**"*

**Richiamato** il parere (in allegato) del dott. BENIAMINO DEIDDA, Direttore della Scuola Superiore di Magistratura, ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, che recita: "... l'obbligo di sottoporsi ad un determinato trattamento è possibile solo se previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati "i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Per pacifica interpretazione l'art. 32 C. tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. E' generalmente condivisa l'opinione che solo uno stato di necessità per la salute pubblica consenta al legislatore l'imposizione di un trattamento sanitario. Secondo questa impostazione, dunque, l'articolo 32 C. consente di contemperare il diritto individuale alla salute e alle cure liberamente scelte con l'interesse alla salute dell'intera collettività. Tale contemperamento però, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza 308/1990, permette anche l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ma non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo: nel nostro caso perciò il provato pericolo per la salute individuale consentirebbe l'esonero dall'obbligo di vaccinazione...."

**Considerato** che non vi sono per la maggior parte dei vaccini proposti evidenze scientifiche univoche atte a dimostrare l'efficacia della immunità di gregge, o perché non sono progettati per prevenire la trasmissione di infezioni (ma sono destinati a prevenire solo i sintomi della malattia e quindi sono esclusivamente una protezione personale), o perché sono rivolti a malattie non trasmissibili (come il tetano), e che quindi la libertà di scelta non preclude la libertà di tutela della salute di altri individui

**Dato atto** che adulti, ragazzi e bambini, anche se vaccinati, possono essere "non responder", cioè non sviluppare anticorpi, o comunque privi di anticorpi o portatori non asintomatici di malattie trasmissibili, così come lo è per alcune settimane chi riceve alcuni dei vaccini con virus vivi attenuati previsti dall'obbligo (vedi parotite, rosolia, varicella, rotavirus e influenza <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667938/> )

**Rilevato** infine che vi sono addirittura fra i trattamenti obbligatori vaccini in fase di sperimentazione

**Tutto ciò premesso e considerato, si richiede l'approvazione di una mozione del consiglio affinché:**

1. si interessi la Giunta Provinciale a prospettare al Ministero della Salute le criticità evidenziate in premessa, tese ad una valutazione in ordine alla sostituzione delle misure coercitive contenute nel decreto legge citato con altre misure idonee a garantire il rispetto

- della “persona umana” e dunque la piena libertà di scelta e trattamento medico sanitario e la garanzia della possibilità di frequenza dei servizi educativi per l’infanzia;
2. sia prevista verso la popolazione un’efficace informazione - ampia ed equilibrata – da parte delle amministrazioni competenti prima di qualsiasi intervento in relazione alla copertura vaccinale;
  3. si trasmetta copia del presente atto al Ministero della Salute.

In attesa di pronuncia in tale oggetto e mozione, porgiamo i nostri più sinceri saluti.

Firme.....